

Comune di CORMÒNS

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Approvato con delibera di consiglio n. 117 del **09.02.2004**

Modificato con delibera di consiglio n. 175 del **18.02.2005**

Modificato con delibera di consiglio n. 15 del **19.02.2010**

TITOLO I- NORME GENERALI	3
ART. 1 - NATURA DEL PRELIEVO	3
ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	3
ART. 4 - PIANO FINANZIARIO	3
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	4
TITOLO II - DELLE TARIFFE	5
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 7 - ESCLUSIONI	5
ART. 8 - COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO	6
ART. 9 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	6
ART.10 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	7
ART.11 - UTENZE DOMESTICHE: COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	7
ART.12 - TRIBUTO GIORNALIERO	8
ART.13 - CATEGORIE DISAGIATE	8
ART.14 - RICHIESTE DI RIDUZIONI	8
ART.15 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	8
TITOLO III - DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI	9
ART.16 - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E DETENZIONE.	9
ART.17 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA	11
ART.18 - OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI	11
ART.19 - RISCOSSIONE ORDINARIA	12
ART.20 - OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI	12
ART.21 - PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	12
ART.22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI	12
ART.23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	13
ART.24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI	13
ART.25 - RIMBORSI E SGRAVI	13
ART.26 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	13
ART.27 - PENALITÀ ED INTERESSI	13
ART.28 - POTERI DEL COMUNE	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	14
ART.29 - SANZIONI	14
ART.30 - AUTOTUTELA	14
ART.31 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	15
ART.32 - TRIBUTO AMBIENTALE	15
ART.33 - EFFICACIA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART.35 - NORME TRANSITORIE E FINALI	15
ALLEGATO (A)	16
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE EX DPR 158/99	16

TITOLO I- NORME GENERALI

Art. 1 - Natura del prelievo

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno essere coperti da parte del Comune con un'entrata tributaria annuale ai sensi del D.Lgs.15/11/1993 n.507.
2. Il presente regolamento disciplina in via generale la Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente regolamento è adottato in funzione transitoria in previsione del passaggio alla nuova Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall'art.49 del D.Lgs.22/97. Esso svolge la funzione di gestione della fase sperimentale di avvicinamento alla Tariffa ai sensi dell'art.49 comma 1/bis del D.Lgs.22/99 Laddove compatibili con la natura tributaria del prelievo e con le disposizioni del d.Lgs.507/93, troveranno applicazione le disposizioni del D.Lgs.22/97 e del DPR 158/99 e s.m.i.

Art. 2 - Ambiti di applicazione del tributo

1. Il servizio di igiene ambientale é disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il tributo si applica per intero limitatamente alle zone del territorio del Comune individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta é obbligatoria. La giunta comunale può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio Comunale.

Art. 3 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto del tributo é stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo é dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. Il tributo é dovuto anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime.
4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione delle tariffe del tributo si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dagli uffici, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art.8 del Decreto.
2. Il Comune predispone il Piano finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza, secondo le indicazioni dell'art.4 del Decreto.
3. Il piano finanziario comprende:
 - il programma degli interventi necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie;
 - la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il tributo;

- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
- eventuali rilievi ed indagini sulla quantità e qualità dei rifiuti aventi diretta ripercussione sui coefficienti quali - quantitativi utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Art. 5 - Determinazione delle tariffe

1. Sulla base del piano finanziario di cui all'art.4, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art.8 e delle modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.
2. Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. Le Tariffe così determinate hanno effetto per l'anno di competenza e verranno applicate salvo conguaglio.
4. La copertura realizzata dal tributo sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scopertura dei costi. La Giunta Comunale, previa rilevazione della congruenza dei costi rendicontati dal soggetto gestore, provvederà a rideterminare le tariffe per mantenere la copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.

TITOLO II - DELLE TARIFFE

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione del tributo medesimo ai sensi del precedente art.3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
5. Sono solidalmente tenuti al pagamento del tributo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento del tributo.
6. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere il tributo é del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 7 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare :
 - le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari adibite a qualsiasi culto in senso stretto;
 - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla D.P.R. 445/2000;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile
 - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50

- i locali adibiti a celle frigorifere;
 - comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere;
3. Ai fini dell'applicazione del tributo a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
 4. I locali e le aree non soggette a tributo di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art.17 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione. Ai fini della non applicabilità del tributo ad un'unità immobiliare sarà sufficiente all'utente dimostrare, anche tramite autodichiarazione il non essere l'immobile allacciato ad alcuna utenza di servizi essenziali (luce, gas e acqua). Si presume ogni unità immobiliare priva di allacciamenti idonea a produrre rifiuti fino a prova contraria.
 5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la totale esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art.22 con diritto a restituzione dell'importo pagato. Tuttavia l'esclusione dall'obbligo di pagamento opera, in caso di tardiva dichiarazione, soltanto a partire dall'anno solare successivo a quello per il quale si è fornita prova della non assoggettabilità al tributo stesso. Nel caso invece di esclusione dal conteggio del tributo di aree appartenenti ad immobili comunque soggetti (esclusione parziale), il diritto alla riduzione opera soltanto dalla data della denuncia, senza alcun riconoscimento del pregresso.
 6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo;
 7. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso ai criteri generali indicati al comma 1.
 8. Non sono altresì soggetti al pagamento del tributo i locali adibiti a Sedi ed Uffici delle Scuole Statali dell'obbligo.

Art. 8 - Commisurazione del tributo

1. Il tributo è composto, in applicazione dell'art.65 del D.Lgs.507/93 e in ragione della natura transitoria di cui all'art.1 del presente regolamento, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sostenuti dal Comune e dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Il Comune, sulla base del Piano Finanziario :
 - suddivide le entrate tributarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tnd) ;
 - assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd) ;
 - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd) ;
 - definisce le modalità di accesso da parte delle utenze all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art.49 del D.Lgs.22/97.
3. I criteri per la commisurazione e determinazione delle tariffe sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, sulla base dell'art.9 e vanno definiti ogni anno in sede di approvazione del Piano Finanziario e della relativa relazione di accompagnamento.
4. Il tributo nella sua parte fissa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali agibili siano temporaneamente chiusi o l'uso sia temporaneamente sospeso.

Art. 9 - Articolazione delle tariffe

1. L'articolazione delle tariffe tiene conto della necessità di rapportare una quota del tributo alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma 4 art.49 del D.Lgs.22/97 oltre che agli articoli 5 e 6 del DPR 158/99.
2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica ciascuna delle quali è suddivisa in due classi denominate ordinaria e non ordinaria (una schematizzazione esemplificativa è riportata in allegato 1):
 - a. Sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune e le abitazioni occupate

da due o più nuclei familiari. Solo per la seconda fattispecie è istituito l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune l'effettivo numero di occupanti secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento. Tale richiesta è motivata dalla disomogeneità dei dati richiesti dalla normativa anagrafica (in particolare: indirizzo e numero civico) e da quella tributaria (in particolare: dati catastali) per l'identificazione degli immobili che non permette di stabilire con certezza l'effettiva convivenza di più nuclei familiari in immobili aventi lo stesso indirizzo.

- b. Sono "utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località (allegando idonea documentazione giustificativa, es. contratto di affitto in altro Comune, o dichiarazione da parte del datore di lavoro della prestazione di servizio in altro Comune).
3. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti conferiti:
 - a. le "utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)" conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore al limite quantitativo di assimilazione dei rifiuti. Le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99;
 - b. le "utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)" conferiscono una quantità di rifiuti superiore al limite quantitativo di assimilazione.
 - c. Il Comune può erogare, per le U.ND.NO, un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio "dedicato" è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione del tributo.
 - d. Le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda della tipologia di attività svolta, nelle 30 categorie individuate dal DPR 158/99 per i comuni aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti, riportate in allegato (A) al presente regolamento. Ai pubblici esercizi viene attribuita la categoria tariffaria più affine alla tipologia di esercizio di appartenenza così come previsto dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi").
 - e. Ciascuna classe o categoria può essere suddivisa secondo ulteriori categorie in funzione della fruizione della singola utenza di servizi particolari oggetto di una specifica calibrazione e determinazione.
 - f. Gli immobili predisposti ad uso abitativo ma occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa calcolata utilizzando gli indici relativi ad un nucleo familiare di un componente.

Art.10 - Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art.17, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione delle tariffe corrispondenti alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
5. La superficie presa come base per l'attribuzione della parte variabile è calcolata in conformità con quanto indicato ai commi precedenti

Art.11 - Utenze Domestiche: Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, unitamente alla superficie di cui all'art. 10, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei componenti il/i nucleo/i familiare/i risultanti all'Anagrafe. Per le variazioni interne al nucleo familiare si rimanda all'art. 16 comma 11 del presente Regolamento.
2. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie per le quali i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 180 giorni (uso stagionale) si applicano a forfait le tariffe previste per un numero di occupanti pari a 2.
3. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.16. In mancanza della denuncia si considera presuntivamente un numero dei componenti pari a 2.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
5. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applicano a forfait le tariffe previste per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive, salvo il disposto dell'art.6, comma 6, del presente regolamento.

Art.12 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, sarà applicato un tributo giornaliero il cui ammontare corrisponderà alla tassa annuale prevista, per la categoria di attività corrispondente, rapportata a giorno e aumentata del 50%.
2. Per occupazione temporanea si intende l'occupazione che ha durata inferiore a totali 183 giorni all'anno.

Art.13 - Categorie disagiate

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche sostituendosi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale del tributo.

Art.14 - Richieste di riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate secondo le modalità indicate all'art.17 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni sono concesse se non diversamente previsto con decorrenza dall'anno di presentazione della relativa domanda, a condizione che essa pervenga al Comune entro il giorno 31/01 dell'anno stesso. Diversamente esse avranno decorrenza a partire dall'anno successivo.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
6. E' fatto obbligo al richiedente di denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione, pena, in caso di accertamento della omessa denuncia, la perdita del beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio. Tale denuncia avrà effetto con decorrenza dall'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento interruttivo del diritto alla riduzione.

Art.15 - Agevolazioni e riduzioni

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al comma 4 sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile del tributo (TV).

2. Ai sensi dell'art.7 del DPR 158/99 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI. derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.
3. Le Utenze Non Domestiche Ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal Gestore, e ne forniscono adeguata documentazione (ad es. contratti, convenzioni, atti, ecc.), sono escluse dal pagamento della parte variabile del tributo.
4. A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

a) ISEE inferiore ad Euro 5.956,60	riduzione tariffa del 30%
b) ISEE da Euro 5.956,61 ad Euro 7.500,00	riduzione tariffa del 10%

Per beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.

La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro il termine utile per la presentazione delle denunce Tarsu (20 gennaio). L'agevolazione di cui al presente articolo, a norma delle disposizioni del 3° comma dell'art.67, è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

5. Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui la frazione organica (umido) dei rifiuti domestici venga smaltito con il metodo del compostaggio domestico (su terreno ubicato in Cormons), tramite *composter* o attrezzatura analoga, la tassa applicata viene ridotta del (10% (*ipotesi*)) per la sola parte variabile per ogni anno d'imposizione.

Gli interessati, per ottenere tale agevolazione, dovranno presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli già predisposti, nella quale dichiarano di disporre di attrezzatura ed area verde pertinenziale idonee al compostaggio.

La riduzione decorrerà dall'anno successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione ed avrà efficacia anche per le annualità successive, fermo restando l'obbligo del contribuente che non effettui più il compostaggio di comunicare la perdita del diritto di godere di tale riduzione all'Ufficio Tributi.

Tali utenti non potranno conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non riceveranno la fornitura di contenitori e sacchetti.

All'atto della presentazione della dichiarazione di cui al precedente capoverso, il contribuente deve esibire ricevuta dell'avvenuta riconsegna dei contenitori per il conferimento del rifiuto umido (pattumiera da lt.8 e mastello da lt. 25 di colore marrone) secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ente.

Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l'abitazione viene valutata inadatta allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro un anno dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi.
7. Nel caso di immobili situati in aree non direttamente servite dalla raccolta porta a porta, tali da costringere l'utente a trasportare i rifiuti in un luogo, raggiungibile dai mezzi idonei all'asporto della spazzatura, che si trovi ad una distanza superiore a **500** metri dalla proprietà privata in questione, l'utente avrà diritto ad una riduzione dell'80% sulla quota variabile del tributo.

TITOLO III - DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art.16 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. Il tributo è corrisposto in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed

aree scoperte. Nel caso di multiproprietà l'obbligazione tributaria ricade su chi amministra l'immobile stesso o, nel caso in cui questi sia sconosciuto, su ciascun proprietario in solido.

2. In tutti i casi di eventi che ai sensi del presente regolamento influiscano sul calcolo del tributo quali inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art.6 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte, o con autodichiarazioni in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nei corrispettivi modelli. In particolare, è fatto obbligo del curatore fallimentare di comunicare entro 15 giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento gli estremi del procedimento. La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati suscettibili di fatturazione o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, non ottempera all'obbligo del soggetto passivo ed è da considerarsi nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo. Tuttavia ricade sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti da un'errata interpretazione dovuta all'incompletezza della denuncia.
3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente da parte dell'Ufficio Anagrafe stesso. Permane l'obbligo di denuncia di cui al comma 2 nei casi di abitazioni occupate da due o più nuclei familiari per i quali si rimanda all'art. 9, comma 2, lett. a) del presente Regolamento.
4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tassazione.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento (D.Lgs. 507/93 art 70, comma 3, modificato dalla Legge Finanziaria per il 2005).
7. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto.
8. La denuncia di cessazione, che va obbligatoriamente fatta entro 90 giorni dall'evento, dà diritto all'abbuono del tributo a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa; contestualmente alla cessazione l'utente ha l'obbligo di indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza. L'eventuale non assoggettabilità dei locali privi di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici non implica l'esenzione dall'obbligo di presentazione della denuncia che va presentata comunque allegando documentazione attestante tale stato di fatto come: chiusura delle utenze di energia elettrica, acqua e gas.
9. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
10. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, può essere allegata la planimetria catastale, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento. La planimetria e ogni altro documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel consegnare la documentazione assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità della documentazione stessa.
11. Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre di norma dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di denuncia stessa, se la variazione è favorevole all'utente; decorre invece

dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data dell'evento se sfavorevole all'utente (in presenza di denuncia presentata nei termini previsti dal presente Regolamento).

12. Salvo i casi previsti nel presente regolamento per i quali si richiede espressamente la produzione di documenti probanti, ogni dichiarazione contenete dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 28-12-2000 n.445 e successive modifiche. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile.

Art.17 - Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

A) Per le utenze domestiche

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Cognome Nome (Denominazione impresa);
- c) Luogo e data di nascita;
- d) Domicilio fiscale;
- e) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- f) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- g) Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria;
- h) Planimetria catastale;
- i) Dati Catastali.

B) Per le utenze non domestiche

- a. Codice fiscale del titolare o Partita IVA dell'impresa;
 - b. Cognome Nome (Denominazione impresa);
 - c. Luogo e data di nascita;
 - d. Domicilio fiscale;
 - e. L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - f. Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
 - g. Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria;
 - h. Planimetria catastale;
 - i. Dati Catastali.
 - j. Per i gestori dei pubblici esercizi, l'indicazione della tipologia di esercizio esercitata (come da Legge 25 agosto 1991, n. 287);
 - k. Per le ditte che intendano avvalersi dell'esclusione dalla parte variabile del tributo, ai sensi dell'Art. 15, comma 3 del presente Regolamento, in quanto si avvalgono del servizio di Ditte esterne per l'autosmaltimento di rifiuti urbani o ad essi assimilabili: documentazione attestante tale stato di fatto (Contratti, M.U.D., Registri...)
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.
3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art.18 - Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito fermo restando in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art.19 - Riscossione ordinaria

1. L'applicazione del tributo avviene mediante l'emissione di apposito avviso di pagamento ed è riscossa tramite concessionario.
2. La scelta del numero di avvisi annui e della rateizzazione delle stesse spetta alla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. Se non diversamente disposto, sarà emesso un unico avviso di pagamento per tutto l'anno, con la possibilità di pagamento della stessa in unica soluzione o in quattro rate.

Art.20 - Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il Comune provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.
2. Il Comune, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. All'utente che provvede al pagamento entro il termine di cui al precedente comma 2 saranno applicate le spese del procedimento, eccetto il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa nell'inadempimento.

Art.21- Procedure di riscossione coattiva

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente art.20, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento, nonché delle spese del procedimento.
2. La riscossione coattiva del tributo avviene attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.Lgs.13.04.1999 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.20. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art.22 - Disposizioni in materia di rimborsi

1. Salvo quanto stabilito agli art.14 e 15 del presente regolamento, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso del tributo versato e risultato non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. (art.1, comma 164, L. 27 dicembre 2006 , n. 296) dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, inviando apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata ad Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), non si procederà a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore ad EURO 12,00. Non sono in ogni caso oggetto di rimborso o sgravio gli oneri fiscali versati dal Comune in relazione all'importo da rimborsare o sgravare quando il Comune a sua volta sia decaduto dal diritto di ottenerne rimborso.

Art.23 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. Nel fissare i termini di pagamento del tributo, il Comune dovrà valutare il decorrere di un congruo periodo tra la data presunta di recapito degli avvisi di pagamento e il termine stesso. Potrà poi determinare degli specifici differimenti del termine nei seguenti casi: decesso, lutto in famiglia, morte del convivente.
2. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento del pagamento del tributo per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art.24 - Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Comune può disporre su specifica richiesta da parte del contribuente oltre ad attestazione del Responsabile dei servizi sociali del Comune stesso, per le persone assistite in via continuativa o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, o in altri casi segnalati da Responsabile dei Servizi Sociali forme di dilazione dei pagamenti particolarmente favorevoli all'utente senza applicazione di interessi.

Art.25 - Rimborsi e sgravi

1. Il Comune deve procedere allo sgravio o discarico delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

Art.26 - Controlli ed accertamenti

1. L'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione del tributo è esercitata dall'Ufficio Tributi del Comune, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio, ...), emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.
2. Tale attività deve tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Art.27 - Penalità ed interessi

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza e di variazione degli elementi incidenti la determinazione del tributo, in aggiunta al tributo stesso ed agli interessi si applica, sulla somma dovuta sino alla data dell'accertamento un'indennità a forfait pari al 30% della somma accertata. L'applicazione di tale indennità potrà essere esclusa qualora a giudizio dell'Ufficio Tributi l'omessa dichiarazione sia originata da errore scusabile da parte del soggetto obbligato.
2. In caso di ritardato pagamento del tributo il Comune provvederà ad addebitare gli interessi dovuti calcolati sui giorni di ritardo ai sensi dell'art.1224 c.c.. E' fatta salva la facoltà del Comune di addebitare il danno ulteriore, purché adeguatamente documentato, derivante dall'inadempimento.
3. Laddove previsto, per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno ai sensi dell'art.1284 c.c.
4. Penalità ed interessi verranno se possibile addebitati, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non si procederà all'addebito nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art.17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo della bolletta, eventualmente cumulato con altri addebiti relativi alla fatturazione di altri servizi, risulta inferiore a EURO 12,00.

Art.28 - Poteri del Comune

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art.26, nonché ai fini di sostituire o integrare le denunce assenti o incomplete da parte dell'utente, il Comune può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice civile e avrà effetto fino alla data di presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato
3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione del tributo o delle superfici.
5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 o rifiuti di consentire l'accesso di cui ai commi 3 e 4 quando la documentazione richiesta o l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione o esclusione o comunque un beneficio tributario a suo favore, perderà il diritto al beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art.29 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento e in particolare per tardiva o omessa presentazione delle denunce obbligatorie, infedele dichiarazione, consegna di documentazione non veritiera, inadempimento parziale o totale dell'obbligo di pagamento, si applica ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs.267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art.11 della l. 689/81.
3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art.30 - Autotutela

1. Il Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Comune può annullare il provvedimento.
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Comune è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art.31 - Costituzione in giudizio

1. Spetta di norma al Comune costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale;.
2. Nel caso il contenzioso riguardi l'Amministrazione Comunale la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente idoneo a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale, può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge
3. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

Art.32 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs.504/92, non si applica, sui servizi "dedicati" erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non costituiscono oggetto dell'articolazione tariffaria, e dunque non costituiscono tributo in senso proprio.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art.33 - Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art.34 - Efficacia

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2010, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per le singole disposizioni.

Art. 35 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi del regolamento precedentemente in vigore entro il 31/12 dell'anno precedente all'entrata in vigore di questo regolamento e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione del tributo;
 - b) si considerano valide, solo per il primo anno di applicazione del presente Regolamento (2010), le richieste di agevolazione e riduzione (debitamente compilate e corredate da tutta la documentazione richiesta) di cui all'art. 15, rispettivamente commi 4 e 5, presentate entro il 30 aprile 2010. Contrariamente, saranno considerate nulle le istanze non complete e/o prive degli allegati richiesti.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione in primo luogo le norme imperative contenute nel d.lgs.507/93 capo III e s.m.i., e in subordine al rispetto di queste ultime le disposizioni contenute nel d.lgs.22/97 e d.lgs.446/97.

ALLEGATO (A)**Classificazione delle utenze non domestiche ex DPR 158/99**

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1 bis	Circoli ricreativi
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	Agriturismi senza ristoranti
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli
13 bis	Accessori auto, Mercerie, Articoli sportivi, Ferramenta, Profumerie, Materiali edili-agricoli, Cicli e moto, Vendita piccoli animali.
14	Edicola, tabaccaio
14 bis	Drogherie – Farmacie
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
18 bis	Tipografie e tappezzerie
19	Autofficina, elettrauto
19 bis	Carrozzeria
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22 bis	Agriturismi con ristorante
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè pasticceria
25	Pane e pasta
25 bis	Supermercato, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club